

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 24-1254

Determinazione degli emolumenti spettanti agli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che la L.R. n. 11 del 29 settembre 2014 ha proceduto al riordino delle Agenzie Territoriali per la casa (ATC) anche in attuazione del disposto di cui all'art. 19 della L.R. n. 8 del 7 maggio 2013 secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità;

posto che in seguito alla precitata L.R. n. 11/2014:

- l'ATC del Piemonte Nord per l'ambito territoriale delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli è subentrata alle ATC di Novara-Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli;
- l'ATC del Piemonte Centrale, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino è subentrata all'ATC di Torino;
- l'ATC del Piemonte Sud, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo è subentrata alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo;

considerato che, ai sensi della più volte menzionata L.R. n. 11/2014, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 31 della L.R. n. 3/2010, sono organi delle ATC il Presidente, il Consiglio di Amministrazione (CdA), il Revisore legale;

in conseguenza della novellata normativa si rende necessario rideterminare i compensi spettanti agli organi delle nuove ATC sulla base di criteri diversi da quelli presi in considerazione in precedenza dalla DGR n. 25-969 del 3 ottobre 2005;

considerato che l'ambito territoriale di competenza dell'ATC del Piemonte Nord e dell'ATC del Piemonte Sud risulta di molto ampliato rispetto a quello delle preesistenti singole Agenzie;

tenuto conto che:

- il giro di affari delle sopra richiamate ATC è destinato ad un maggiore incremento;
- il patrimonio immobiliare gestito risulta dalla somma dei singoli patrimoni delle precedenti ATC delle Province di Novara - Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Biella e ATC delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- gli adempimenti di competenza derivati dalla fusione per incorporazione delle due ATC sono, per lo meno in questa fase di prima applicazione della L.R. n. 11/2014, particolarmente complessi nonché numericamente rilevanti;

considerato altresì che il Revisore legale, il quale ha sostituito il precedente organo di controllo interno previsto dall'art. 31, comma 9, L.R. n. 3/2010, ossia il Collegio sindacale costituito da n. 3 componenti, mantiene tuttavia invariati i compiti di particolare rilevanza dal punto di vista qualitativo di cui all'art. 11 dello Statuto-tipo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 34-43707 del 29/12/2014;

considerate le competenze, le responsabilità e l'impegno attribuiti dalla L.R. n. 11/2014 e dallo Statuto-tipo alle Agenzie Territoriali per la Casa sopra citate;

ritenuto, quindi, di dover prevedere un'equiparazione del trattamento economico dei Presidenti, in linea con quello già attribuito al Presidente della preesistente ATC della Provincia di Torino e di dover ridurre, applicando il medesimo criterio di equiparazione, l'emolumento spettante ai Vice

Presidenti, i cui compiti sono limitati all'eventuale sostituzione del Presidente in caso di assenza o di suo impedimento, come definito dal comma 3, art. 8 dello Statuto-tipo adottato con DCR n. 34-43707 del 29/12/2014;

ritenuto altresì, infine, che la sostituzione del Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi con il Revisore legale unico, induce a prevedere per quest'ultimo un incremento del compenso individuato con la DGR n. 25-969 del 3/10/2005;

considerato che i compensi come sopra determinati consentono un contenimento della spesa di entità stimata pari a circa il 60% dell'attuale, conseguendo l'obiettivo della L.R. n. 8 del 7 maggio 2013;

ritenuto, inoltre, di stabilire che ai componenti i Consigli di Amministrazione diversi dai Presidenti e Vice Presidenti spetti un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, in recepimento del principio di cui all'art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010, di importo pari a Euro 30,00;

ritenuto, infine, di riconoscere ai soggetti di cui al precedente capoverso, residenti al di fuori del Comune sede dell'adunanza, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nella misura prevista dalla disciplina vigente per le missioni dei dirigenti della Regione Piemonte, per quanto compatibile;

considerato necessario precisare che gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui al presente atto non sono dovuti a coloro che sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e nella relativa Circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, ai quali spetta il solo rimborso delle spese documentate;

visto l'art. 34 della L.R. n. 3 del 17/02/2010;

vista la L.R. n. 11 del 29/09/2014;

vista la DCR n. 34-43707 del 29/12/2014;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire i seguenti emolumenti onnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge, spettanti ai componenti gli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa:

- Presidente dell'ATC: Euro 5.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- Vice Presidente dell'ATC: Euro 1.000,00 mensili per n. 12 mensilità;
- Revisore legale dell'ATC: Euro 3.000,00 mensili per n. 12 mensilità;

2) di stabilire che ai Consiglieri di amministrazione delle ATC che non ricoprono la carica di Presidente o Vice Presidente spetti un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 30,00 al lordo delle ritenute di legge;

3) di stabilire che ai soggetti di cui al punto 2, residenti al di fuori del Comune sede dell'adunanza, spetti un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nella misura prevista dalla disciplina vigente per le missioni dei dirigenti della Regione Piemonte, per quanto compatibile;

4) di precisare che gli emolumenti, i gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono dovuti a coloro che sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e nella relativa Circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, ai quali spetta il solo rimborso delle spese documentate;

5) di procedere alla revoca parziale della DGR n. 25-969 del 3 ottobre 2005, limitatamente alla parte relativa agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese dei Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri di amministrazione e organi di revisione delle ATC.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)